



Région Autonome Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta

2, rue Promis - 11100 Aoste
Tel. 0165/272277
Télécopie 0165/272816
e-mail: u-via@regione.vda.it

COPIA

Assessorat du Territoire,
de l'Environnement
et des Ouvrages Publics
Assessorato Territorio, Ambiente
e Opere Pubbliche

Direction de l'environnement
Service d'évaluation d'impact sur
l'environnement
Direzione ambiente
Servizio valutazione impatto ambientale

Prot. n.
Vs./Rif.

Alla Presidenza della Giunta regionale
SEDE

Aoste,
Aosta, -


Alla Presidenza del Consiglio regionale
SEDE

Ai Sigg.i Assessori Regionali
LORO SEDI

Ai Sigg.i Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Alle Comunità Montane
LORO SEDI

Agli Ordini Professionali
LORO SEDI



OGGETTO: L.R. n. 14 del 18 giugno 1999 ("Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"). Precisazioni in merito alla documentazione in materia di tutela dall'inquinamento acustico da fornire nell'ambito dello Studio di impatto ambientale.

Con la presente si richiama la legge regionale del 29 marzo 2006, n. 9 (disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico) la quale, nel rispetto dei principi di cui alla legge nazionale del 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo.

La suddetta normativa regionale, fra i vari aspetti analizzati, definisce la "previsione in materia di impatto acustico" (art. 8) e la conseguente necessità di redazione di una "Relazione di previsione di impatto acustico"; tale Relazione deve essere predisposta:

- a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della l. 447/1995;
- b) in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Il richiamo all'art. 8 della legge nazionale 447/1995 comporta quindi la necessità di redazione di una Relazione previsionale di impatto acustico per tutti i casi in esso contenuti (realizzazione, modifica, o potenziamento di aeroporti, aviosuperfici,

eliporti, strade - considerando le varie tipologie dalle autostrade fino alle strade locali -, discoteche, circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie, e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali).

L'art. 8 della l.r. 9/2006 prevede al comma 4) che: *“nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la Relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale”*.

Pertanto, risulta evidente che per le opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 14/1999 per le quali è previsto anche l'obbligo di redazione della Relazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme sopracitate, tale documento sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria VIA.

La legge regionale 9/2006, inoltre, definisce il concetto di *“clima acustico”* (art. 9) considerato come *“le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali”*.

Il suddetto art. 9 al comma 2 prevede la necessità di predisporre una *“Relazione di valutazione previsionale del clima acustico”* per i soggetti che intendono realizzare le opere e gli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3, della l. 447/1995 (*scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani*), oltre che nei casi di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

In questo caso la norma regionale non prevede espressamente l'obbligo di produrre la suddetta documentazione nell'ambito della procedura di VIA, però, in considerazione del fatto che un corretto Studio di impatto ambientale dovrebbe analizzare non solo gli impatti che l'opera ha sull'ambiente, ma anche, viceversa, quelli prodotti dall'ambiente sull'opera, si ritiene che anche la valutazione previsionale del clima acustico possa contenere informazioni importanti ai fini della valutazione VIA e pertanto debba essere valutata in tale sede.


Si ricorda che la Relazione previsionale di impatto acustico e quella di valutazione previsionale del clima acustico devono essere prodotte da un tecnico competente in materia di acustica ambientale e realizzate secondo i criteri tecnici approvati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Dott. Paolo BAGNOD



L'ASSESSORE
Dott. Alberto CERISE



/dm